



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 62

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa del Consigliere Possamai

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA D.LGS. 18/08/2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 agosto 2020.

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA D.LGS. 18/08/2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI”**

Relazione:

Signor Presidente e gentili consiglieri,

l'ordinamento italiano prevede all'articolo 71, comma 10, del T.U. enti locali n. 267 del 2000 che nelle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ove sia presente una sola lista, sia necessario il raggiungimento di un duplice quorum.

Al comma 10 il testo unico recita: “Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla”

Quindi il numero dei votanti non deve risultare inferiore al 50 per cento degli aventi diritto (quorum strutturale) e la lista deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (quorum funzionale).

Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

Se fino a non molto tempo fa, la probabilità che una simile ipotesi prendesse forma era remota, ora non è più così, tanto che il radicarsi dell'astensionismo elettorale, fa sì che siano sempre maggiori possibilità del presentarsi di “liste uniche” nei piccoli Comuni.

Nei piccoli centri, c'è sempre minor disponibilità di candidati, e quand'anche si riuscisse a presentare una sola lista, c'è il rischio che gli iscritti nelle liste degli elettori possano risultare residenti all'estero (AIRE) e non votando concorrerebbero al non raggiungimento del quorum strutturale vanificando così il risultato elettorale.

La presente proposta di legge è volta a colmare questo potenziale vulnus del sistema elettorale per quanto concerne i piccoli comuni.

In questi piccoli borghi ancora oggi si conserva intatto uno spirito di condivisione molto elevato, la gestione del potere non è vista come un obiettivo primario, bensì come un dovere morale di prestare il proprio tempo e la propria intelligenza al servizio della comunità, dei luoghi e del territorio.

Molto spesso, pertanto, non c'è la presentazione di liste concorrenti, bensì si addiuvano a un pacifico e sereno dibattito in merito all'ordinaria e ordinata amministrazione, al fine di mantenere vivo e intatto il tessuto sociale ed economico di queste piccole ma importanti realtà del nostro paese.

Per comprendere meglio la questione si ricorda che, ai sensi della sentenza n. 242 del 2012 della Corte costituzionale, la Corte si è pronunciata in materia di modalità di calcolo del cosiddetto “quorum strutturale dei votanti”, nel computo totale degli iscritti nelle liste elettorali dei piccoli comuni contabilizzando anche i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), innalzando di fatto pesantemente il limite da superare al fine di dichiarare valide le consultazioni elettorali.

Ribaltando l'orientamento già espresso nella sua sentenza n. 173 del 2005, ove si dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge

regionale n. 21 del 2003 della regione Friuli Venezia Giulia, nella parte in cui non siano computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

Il "thema decidendum" della questione di legittimità, giudicata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2012 la troviamo esemplificata, ove si era dichiarata la nullità delle elezioni svoltesi in un piccolo comune molisano in cui il numero dei votanti (368) era stato inferiore del 50 per cento del numero degli iscritti nelle liste elettorali (1186), comprensivo anche dei residenti all'estero iscritti all'AIRE (495) , non computando i quali l'elezione sarebbe risultata valida. La conseguenza fu quella del commissariamento dell'amministrazione comunale.

Si ritiene pertanto prioritario intervenire in materia al fine di garantire, la conservazione del tessuto sociale di queste piccole realtà, la limitazione dell'astensionismo, ed inoltre tentare di evitare che lo sbarramento di legge sia così irragionevole al punto da indurre le forze politiche ad aggirarlo; infatti presentando una seconda lista, per quanto fittizia, la questione risulterebbe risolta, il quorum non esiterebbe più e anche con pochi voti l'elezione sarebbe valida.

L'utilizzo di questo escamotage non caratterizzerebbe positivamente la percezione del "dovere civico" del diritto al voto, azione fondamentale nella formazione di un cittadino che sempre più dovrebbe responsabilizzarsi verso la costruzione del rapporto tra comunità, territorio e chi governa.

Inoltre l'aggettivazione di "civico" che ritroviamo nell'art.48, secondo comma, della Costituzione, sottolinea la caratteristica degli elettori come appartenenti ad un territorio considerato come spazio condiviso di una collettività di "cives" che lo abita.

Pertanto la modifica proposta per il calcolo del quorum di partecipazione non inciderebbe sulla titolarità o sull'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori all'estero, non venendo lesa l'eguaglianza del voto, ma si perseguirebbe una più logica previsione tendente ad assicurare il rinnovo elettorale degli organi degli enti locali, favorendo il legame tra territorio e residenza. Per questi motivi che con la presente proposta di legge, si intende proporre di modificare tale norma. Al d.lgs. 18/0872000, n.267 all'articolo 71 comma 10 viene infatti aggiunto un nuovo comma, 10 bis, specificando che nel computo totale per il raggiungimento del quorum strutturale degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune si contabilizzino i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero (AIRE) solamente se esercitano effettivamente il diritto al voto.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA D.LGS. 18/08/2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

Art.1 - Modifiche e integrazioni all'articolo 71 del d.lgs. 18/0872000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

1. All'articolo 71 dopo il comma 10, del d.lgs. 18/0872000, n.267 è aggiunto il seguente comma:

“10 bis. Nel computo del numero dei votanti per il raggiungimento del 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, i cittadini iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero (AIRE) si computano solo se esercitano effettivamente il diritto di voto.”

INDICE

Art.1 - Modifiche e integrazioni all'articolo 71 del d.lgs. 18/0872000,
n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".....3